

1074

N° 4442 (Serie 2ª).

*LEGGE che rende obbligatorio l'insegnamento  
della ginnastica educativa nelle scuole.*

7 luglio 1878

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 luglio 1878, n. 166)

---

**UMBERTO I**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

**Art. 1.**

La ginnastica educativa è obbligatoria nelle scuole secondarie, nelle scuole normali e magistrali e nelle scuole elementari.

La conoscenza dei precetti sui quali si fonda è compresa tra le materie di esame per il conferimento della patente ai maestri elementari.

**Art. 2.**

L'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, normali e magistrali maschili ha pure lo scopo di preparare i giovani al servizio militare.

Il ministro dell'istruzione pubblica e quello della guerra determineranno d'accordo gli esercizi e gradi

successivi dell'istruzione ginnastica, in relazione alla età e sviluppo dei giovani.

Art. 3.

Nelle scuole femminili d'ogni grado la ginnastica avrà carattere esclusivamente educativo, e sarà regolata con norme speciali.

Art. 4.

A formare i maestri di ginnastica per le scuole, di cui all'articolo 2, potranno essere istituiti corsi normali di ginnastica sussidiati dal Governo anche presso le società ed istituzioni ginnastiche, secondo le condizioni ed i programmi stabiliti da appositi regolamenti.

Art. 5.

Il ministro dell'istruzione pubblica provvederà affinché i maestri elementari già in servizio, i quali non hanno sostenuto un esame intorno alla conoscenza dei precetti della ginnastica educativa, siano messi in grado di corrispondere all'obbligo della legge, sia con istruzioni apposite illustrative dei testi dei programmi degli esercizi, sia con ispezioni, sia con l'istituzione di corsi autunnali magistrali.

Il ministro potrà dare sussidi ai maestri più poveri, onde possano assistere ai corsi autunnali.

Saranno dispensati da questi corsi quei maestri, a cui l'età, o altra condizione particolare costituisca ragionevole impedimento.

Nel periodo di cinque anni gli esercizi della ginnastica educativa saranno introdotti in tutte le scuole elementari del Regno.

## Art. 6.

Ai corsi magistrali autunnali potranno essere ammessi anche sott'ufficiali e soldati congedati per ottenervi l'abilitazione all'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie.

## Art. 7.

La spesa per il maestro della ginnastica, per il locale e per gli attrezzi è regolata secondo le norme esistenti.

Pei corsi magistrali autunnali potranno servire le palestre delle scuole secondarie normali e magistrali.

## Art. 8.

Alla spesa per le ispezioni e i sussidi, di cui all'art. 5, si provvederà sul fondo del capitolo 28 del bilancio della pubblica istruzione, intitolato: *Sussidi all'istruzione primaria*.

Sarà iscritto al bilancio un nuovo capitolo con il titolo: *Insegnamento della ginnastica*.

La somma da iscriversi in detto capitolo per l'anno 1879 è di lire trentamila (L. 30,000).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 7 luglio 1878.

UMBERTO